



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 26 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA la deliberazione n. 24/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

ESAMINATE la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019 e la relazione sul bilancio di previsione 2019/2021, redatte dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ponte di Piave (TV);

VISTA la nota prot. n. 6659 del 20 ottobre 2022, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente acquisita al protocollo Cdc n. 7565 del 28 ottobre 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131 - contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*" - ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla

Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”*, concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 della Costituzione; quest’ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”*, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge n. 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243); si è poi statuito l’obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall’art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l’ente appare anch’esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell’Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di

compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal decreto legislativo n. 118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti"*, ex art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*) il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti al Comune di Ponte di Piave (TV) la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconto 2015 e Bilancio di previsione 2016/2018: deliberazione n. 40/2019/PRNO con cui la Sezione rilevava l'ente in linea con i vincoli di finanza pubblica allora vigenti e nulla osservava sulle risultanze della Relazione del Rendiconto per l'esercizio 2015.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) è emersa la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018.

Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- RENDICONTO 2019	
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1=G+H+I-L+M)	149.814,23
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	114.032,30
Risultato di competenza (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	263.846,53
Equilibrio di bilancio (W/2)	173.214,45
Equilibrio complessivo (W/3)	174.273,14

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha, altresì, verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, assume un valore negativo pari ad euro -224.882,95.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per euro 25.000,00 in parte corrente e per euro 908.790,94 in parte capitale.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019
Fondo cassa al 31/12	1.354.696,59
Residui attivi	1.054.804,22
Residui passivi	1.062.134,73
FPV per spese correnti al 31/12	83.076,17
FPV per spese in conto capitale al 31/12	832.661,40
FPV per attività finanziarie al 31/12	-
Risultato contabile di amministrazione	431.628,51

Totale accantonamenti	19.127,53
Di cui: <i>FCDE</i>	2.690,53
Totale parte vincolata	82.132,08
Totale parte destinata agli investimenti	70.238,13
Totale parte disponibile	260.130,77

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 2.690,53, evidenzia una percentuale del 0,25% sul totale dei residui attivi al 31/12/2019 e del 0,45% sul totale dei residui attivi dei titoli I e III al 31/12/2019; il revisore comunica che l'Ente ha fatto applicazione del metodo ordinario e dichiara di aver verificato la regolarità del fondo;
- non risulta accantonata alcuna somma al fondo perdite partecipate; alla domanda 7.3 della Sezione I – Gestione Finanziaria del Questionario, in merito alla congruità della quota accantonata al fondo perdite partecipate rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi, l'Ente ha risposto che non ricorre la fattispecie.
- risulta accantonata la somma di euro 2.000,00 al fondo per rischi contenzioso.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui (iniziali + riaccertati)	643.029,67	636.486,74	98,98%
Tit. 1 competenza	2.640.093,31	636.486,74	24,10%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	166.670,74	164.382,03	98,62%
Tit. 3 competenza	1.231.754,43	1.105.087,25	89,71%

Stando alle tabelle Sez. I.III – 2.1 “Efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione.” e 2.2. “Andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio” del questionario sul rendiconto 2019, non si evidenziano particolari criticità nell’attività di riscossione effettuata dall’Ente.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale al 31/12	1.354.696,59
Anticipazione di tesoreria	-
Cassa vincolata	-
Tempestività dei pagamenti	-0,26

L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell’Ente e quelle del tesoriere.

L'Organo di revisione, altresì, dichiara che l'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata al 31/12/2019, nell'importo di euro 0,00 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al decreto legislativo n. 118/2011.

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti di -0,26 giorni per l'anno 2019 e, pertanto, vengono rispettati i termini di legge per il saldo delle fatture.

Si segnala, infine, che l'Organo di revisione dichiara che non è stato allegato al rendiconto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 (domanda 6.3 di pag. 10 – Sezione I – Gestione finanziaria del Questionario sul rendiconto 2019) in quanto *“I pagamenti sono stati effettuati entro i termini, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pubblicato”*.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo al 31/12	4.264.405,95
Valore parametro obiettivo P4	16,90%

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati.

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato; si evidenzia tutta la presenza di un contratto di leasing in costruendo, sottoscritto in data 24/03/2010 con Unicredit Leasing s.p.a., per la realizzazione del palazzetto dello sport per un ammontare complessivo di euro 2.978.831,47.

L'Ente dichiara, infine, di avere in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati (contratto SWAP con Banca Intesa effettuato nel 2005) e di aver predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8, del decreto legge n. 112/2008 per evidenziare sia i costi sostenuti che quelli stimati; afferma, inoltre, che non è stato costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi in quanto *“è stato costituito un idoneo accantonamento sino al 2015, data di conclusione della fase di acquisizione dei flussi positivi. Dal 2016 è iniziato il debito per l'erogazione dei flussi negativi in conto interessi che hanno importi fissi predeterminati”*.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- il Rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato entro i termini di legge;

- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2018-2019 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, ma il relativo parametro di deficitarietà supera la soglia del 16%;
- non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- è stato costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2019;
- l'Ente ha unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della Performance nel PEG in data 26/02/2019;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale, ma afferma di non aver attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio;
- l'Organo di revisione non segnala, né nel Questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota prot. Cdc n. 6659 del 20 ottobre 2022 alla quale il Sindaco e il Revisore hanno prodotto le proprie osservazioni con nota acquisita al protocollo Cdc n. 7565 del 28 ottobre 2022. La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato in sede istruttoria, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

1. Fondo crediti dubbia esigibilità

Dall'esame effettuato si è riscontrato che il Fondo crediti dubbia esigibilità, pari a euro 2.690,53 alla data del 31/12/2019, appare contenuto sia in rapporto all'ammontare dei residui attivi finali (0,25%) sia sul totale dei residui attivi dei titoli I e III (0,45%).

In sede istruttoria, pertanto, il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di illustrare nel dettaglio il calcolo effettuato per la determinazione del suddetto fondo e di attestare la congruità dell'importo accantonato.

Il Sindaco ed il Revisore Unico del Comune di Ponte di Piave hanno illustrato il dettaglio del calcolo effettuato per la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 precisando che *“Nel Rendiconto 2020 il Revisore unico ha preso atto della scelta prudenziale dell'Amministrazione di accantonare il 100% dei residui attivi dei capitoli interessati (accertamenti tributari e sanzioni CdS). Il valore del FCDE accantonato è stato portato a euro 226.404,40. In sede di rendiconto 2021 l'Ente ai fini del calcolo della percentuale di riscossione non ha usufruito dell'agevolazione prevista*

dall'art. 107-bis del DL n. 18/2020 come modificato dall'art. 30-bis DL n. 41/2021. Il valore del FCDE accantonato è di euro 220.771,21”.

La Sezione, nel prendere atto della dichiarazione di congruità fornita e del calcolo effettuato per la determinazione del Fondo, evidenzia che l'adeguatezza dello stesso costituisce una componente fondamentale nella costruzione di un equilibrio di bilancio stabile e duraturo. Infatti, laddove una parte delle risorse destinate a sostenere le spese programmate dall'Ente siano di incerta realizzazione, deve operare un meccanismo di garanzia, costituito appunto dall'accantonamento ad apposito fondo di una parte del risultato di amministrazione in misura adeguata e proporzionale, affinché l'eventuale mancata riscossione di parte delle entrate e la necessità di dare corso alle spese che le entrate non conseguite avrebbero dovuto fronteggiare, non determini scoperture e, dunque, squilibri della gestione.

Si auspica quindi che il Fondo crediti di dubbia esigibilità venga determinato, nel suo ammontare, in modo da soddisfare la suddetta esigenza di garanzia non soltanto in senso formale, attraverso il rispetto delle disposizioni che disciplinano la costituzione del Fondo e le modalità di accantonamento, ma anche in senso sostanziale, attraverso la effettiva parametrizzazione dell'accantonamento medesimo alla prevedibile incertezza di riscossione delle entrate a disposizione dell'Ente.

2. Fondo contenziosi

Dalla disamina dei documenti contabili dell'Ente si è riscontrato che, alla data del 31/12/2019, il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo contenziosi di euro 2.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Alla richiesta formulata dalla Sezione di comprovare la dichiarata congruità del suddetto fondo secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, anche alla luce dei rilievi e raccomandazioni formulati dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2019 (*“l'Organo di revisione fa presente che la somma del Fondo contenzioso e spese legali appare esigua e che prudenzialmente si potrebbe accantonare di più”* e *“l'Organo di revisione suggerisce all'Ente... di procedere nella previsione dell'esercizio in corso all'integrazione degli accantonamenti per spese legali monitorando costantemente le problematiche di riferimento”*), il Comune di Ponte di Piave evidenziava che *“L'ente non si trova nella fattispecie descritta nei criteri del principio contabile di cui al punto 5.2. lett. h) in quanto ha un rischio remoto <10% di soccombenza. In ogni caso nell'anno 2020 si è dato corso a quanto raccomandato dall'Organo di revisione di incrementare il fondo in via prudenziale che è stato pertanto incrementato accantonando al 31/12/2020 euro 9.000,00 e al 31/12/2021 euro 15.000,00 sebbene il rischio di soccombenza sia rimasto lo stesso”*.

La Sezione, nel prendere atto delle sintetiche dichiarazioni del Comune di Ponte di Piave, rammenta le disposizioni contenute al punto 5.2 lettera h), Allegato 4/2, del decreto legislativo n. 118/2011 ed evidenzia quanto rimarcato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione*

2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, in cui ha sottolineato: *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

3. Indebitamento

Nell'esercizio 2019, il parametro obiettivo di deficitarietà n. 4 relativo alla sostenibilità dei debiti finanziari, pari al 16,91%, ha sfiorato la soglia limite del 16%.

Alla richiesta formulata dal Magistrato istruttore di motivare, innanzitutto, le ragioni di tale sfioramento e di illustrare le misure correttive adottate per il contenimento dell'indebitamento, anche in considerazione delle raccomandazioni dell'Organo di revisione contenute nella relazione al rendiconto 2019 (*"l'Organo di revisione suggerisce... di non adottare politiche che causino una maggior incidenza dell'indebitamento rispetto al totale delle entrate correnti e, conseguentemente, un aggravio delle spese correnti per interessi passivi"*), il Sindaco ed il Revisore Unico, nel richiamare la formula con cui viene calcolato il parametro P4, hanno evidenziato che il parametro è superiore alla soglia del 16% poiché le entrate dei primi tre titoli è stata minore di quella prevista nel Bilancio di previsione 2019-2021 e che *"nell'annualità 2020 il parametro P4 è rispettivamente di 12,91% e nel 2021 di 13,47%, rientrando pertanto nel range previsto dalla normativa"*. Inoltre *"L'Ente, seguendo il suggerimento dell'Organo di revisione, non ha adottato politiche che abbiano causato maggior incidenza dell'indebitamento nell'anno 2020. Nell'annualità 2021 è stato stipulato un mutuo con ICS a tasso zero ai sensi dell'art. 204 del 267/2000 (TUEL)"*.

Pur riscontrando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 204 del TUEL e la progressiva riduzione dell'indebitamento da parte dell'Ente, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno segnalare che tale situazione, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale nel perseguimento di una sana gestione finanziaria.

La Sezione ritiene pertanto opportuno evidenziare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere conto del contesto generale in cui si opera.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze

della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione degli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'anno 2019 del Comune di Ponte di Piave (TV):

- richiama l'Ente alla corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo contenziosi ed a monitorare costantemente l'adeguatezza dei medesimi fondi, sia in sede previsionale che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, in conformità dei principi contabili vigenti;
- rileva la mancata allegazione al rendiconto dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013;
- rileva il mancato rispetto del parametro deficitario n. 4 (sostenibilità debiti finanziari);
- invita l'Ente a monitorare attentamente l'andamento dei contratti di finanza derivata in essere al fine di garantire gli equilibri di bilancio degli esercizi futuri.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco e, per suo tramite, al Consiglio comunale, al Segretario generale, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ponte di Piave (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2023.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 30 agosto 2023.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini